



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

# Regolamento Comunale Per la tutela ed il benessere degli animali

## **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il Comune di Surbo promuove la tutela ed il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Il Comune di Surbo condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali, nonché di tutela alla salute pubblica ed all'ambiente, il Comune di Surbo promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto per l'ambiente che ci circonda, il Comune di Surbo promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

## **ART. 2 – PROFILI ISTITUZIONALI**

Il Comune di Surbo, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali e dalla legge regionale n. 02 del 2020, promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio.

Al Comune di Surbo, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 MARZO 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Il Comune intende promuovere iniziative educative ed informative a favore dell'intera popolazione volte al rispetto degli animali, alla conoscenza delle loro caratteristiche biologiche ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 ed anche alle specie di vertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà con esclusione delle specie selvatiche di vertebrati tenuti a qualsiasi tipo, ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, così come specificato dall'art. 826 del codice civile e dall'art. 2 della L.R. Puglia nr. 2 del 2020.

## **ART.4 – COMPETENZE DEL SINDACO**

Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.

Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, e all'art. 4 della L. R. Puglia nr. 02/2020 spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **ART.5 – TUTELA DEGLI ANIMALI**

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla conseguente L.R. nr. 2/2020 e alla Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

#### **ART. 6 – DETENZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA**

*Animale da compagnia* è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003).

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

È vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza a gli stessi o da poter esaltar la loro aggressività.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose. È vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge 281/91 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, temperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.

#### **ART. 7– DIVIETI GENERALI**

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali. È vietato tenere gli animali in spazi inadeguati, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

È vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su

tre lati,alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

È vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.

È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.

È vietato detenere permanentemente animali da compagnia gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.

È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

È vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportino dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

È vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria areazione.

È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

È obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.

È vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E'consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.

È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.

È vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.

È vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

- a) il taglio delle orecchie;
- b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
- c) la recisione delle corde vocali.

Il divieto, rispetto agli interventi chirurgici, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art.1, comma1, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e sua modifica del 28.03.07).

È severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, **detenuti legalmente**, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.

È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

È vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

### **ART. 8 – DIVIETI ULTERIORI**

È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

È severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste iscritte all'Albo Regionale, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozioni, fermo restando l'obbligo di registrazione della cessione ai fini dell'anagrafe canina e previa formale autorizzazione sanitaria dell'iniziativa. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

### **ART. 9 – ESPOSIZIONE E VENDITA DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

Al fine di tutelare il benessere animale nonché l'igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre, in vetrina o all'esterno dell'esercizio, animali di qualsiasi specie.

Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.

La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

È vietato effettuare vendite di animali a minori di anni 18.

Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.

Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

È vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale.

#### **ART. 10 – ANIMALI RANDAGI**

Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall'uomo per quanto riguarda la custodia, l'alimentazione e la riproduzione.

È fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla LR 2/2020 a tutela degli animali randagi.

#### **ART. 11 – SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI**

Non sono permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.

È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.

È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **ART. 12 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON ANIMALI D'AFFEZIONE**

Ogni manifestazione pubblica con animali d'affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.

In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.

Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.

Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.

Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo onde potersi rifugiare.

Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. Ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.

I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.

È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde evitare sovraccitamento e stress degli animali esposti.

I cani, oggetto di esposizione, devono essere microchippati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore deve garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

È fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL.

Inoltre:

- a) nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia;
- b) è vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
- c) è vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie;
- d) è necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- e) l'eventuale decesso di qualsiasi animale deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL;
- f) e spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.

Gli animali devono essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari della ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di detenere animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

### **ART. 13 - DIVIETO DI DETENZIONE CANI A CATENA E D'USO DI COLLARI COSTRITTIVI**

È vietato detenere cani legati a catena o similari.

È vietato l'impiego dei collari con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

### **ART. 14 – CARATTERISTICHE DEI BOX**

I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.

Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve:

- a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento;
- b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra;
- c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucchiolo.

Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.

Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.

### **ART. 15 – OBBLIGHI DI CUSTODIA**

I proprietari e i detentori di cani devono:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

I proprietari e i detentori di cani registrati come mordaci hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

### **ART. 16 – OBBLIGHI PER LA DETENZIONE DI CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'**

È vietato acquistare, possedere o detenere cani:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza, se i cani sono anagrafati come mordaci;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20.07.04, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e successive modifiche, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

### **ART. 17 – ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE**

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell'osservanza di quanto previsto nell'art. 22, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.

Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

### **ART. 18 – AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI**

Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

### **ART. 19 – OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**



I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

È pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.

È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:

- a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;
- b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;
- c) riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU collocati lungo le strade cittadine; è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti;
- d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

## **ART. 20 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Surbo salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

È facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno, previa comunicazione al Sindaco.

## **ART. 21 – DIVIETO DI ESIBIRE ANIMALI NELLA PRATICA DELL'ACCATTONAGGIO**

È vietato esibire animali durante la pratica dell'accattonaggio.

I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, sono puniti ai sensi della normativa vigente nonché del presente regolamento.

I cuccioli di età inferiore a tre mesi, rinvenuti nelle suddette circostanze, saranno posti sotto sequestro amministrativo dagli organi di vigilanza preposti e ricoverati presso strutture autorizzate allo scopo.

## **ART. 22 – ANAGRAFE CANINA**

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 2/2020 entro il 60mo giorno di vita dell'animale.

È pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 2/3 giorni dall'evento.

## **ART. 23 – CANI RANDAGI – ADOZIONE – STERILIZZAZIONE**

Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL.

I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile di riferimento, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica; dovranno, quindi, essere reintrodotti nel loro ambiente, fatta eccezione per i cani morsicatori.

I cani randagi, ricoverati nel canile di riferimento, se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento. I cani randagi, catturati da meno di 60 giorni, potranno essere dati in affido temporaneo, sempre su parere del Servizio Veterinario per evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuati esclusivamente presso il canile di riferimento con garante un'Associazione iscritta al RUNTS di volontariato animalista e sempre previa iscrizione all'anagrafe canina.

## **ART. 24 – ALIMENTAZIONE CANI RANDAGI**

Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.

Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.

Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere animale e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

È vietato a chiunque ostacolare o impedire queste attività di volontariato, se effettuato nei modi previsti dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile.

## **ART. 25 – CENTRI DI ADDESTRAMENTO – EDUCAZIONE**

Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani ha l'obbligo di:

- a) non utilizzare metodi coercitivi;
- b) non eseguire addestramenti intensi ad esaltare l'aggressività dei cani;
- c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

## **ART. 26 – DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO**

Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o".

Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

## **ART. 27 – TUTELA DEI GATTI LIBERI**

La Regione, LR 2/2020, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà; è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

### **ART. 28 – CURA DELLE COLONIE FELINE**

Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento.

Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.

Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.

I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

I gatti che vivono in libertà sono catturati dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per la loro sterilizzazione.

### **ART. 29 – COLONIE FELINE E GATTI LIBERI**

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Surbo, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si deve prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si deve attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di "gattari/e" che ci occupano della colonia felina.

È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce ecc..).

### **ART. 30 – DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'**

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

È vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

### **ART. 31 – CATTURA E ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA**

Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente della ASL, e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile di riferimento.

### **ART. 32 – RINVENIMENTO CANI INCIDENTATI**

Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione all'ufficio della Polizia Locale o Guardie Zoofile, laddove presenti, e/o alla competente ASL.

La Polizia Locale o le Guardie Zoofile, ove investite, constatano l'accaduto e avvisano il Medico Veterinario reperibile della ASL competente.

Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, è attivata la procedura a norma di legge.

Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.

Il Comune non procede al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

### **ART. 33 – AFFIDO TEMPORANEO**

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'affido temporaneo può avvenire per:

- a) cuccioli abbandonati;
- b) cani sterilizzati;
- c) cani vaganti senza padrone.

### **ART. 34 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTICHE**

Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale "RUNTS", nonché gli altri enti pubblici, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### **ART.35 – FUNZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI RIFUGIO**

L'amministrazione comunale assolve alle funzioni di propria competenza previste dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente regolamento mediante apposita struttura, convenzionata, di ricovero degli animali abbandonati nel territorio del Comune di Surbo.

La gestione della struttura di cui sopra può essere affidata ad associazioni zoofile di volontariato e/o ad enti che statutariamente perseguono il benessere animale, previa stipula di apposita convenzione

con l'Amministrazione Comunale, dove è collocata tale struttura, e sotto la vigilanza dell'ASL per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.

L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata dalle normative nazionali, regionali e locali e da apposite disposizioni elaborate di concerto con le Associazioni Animaliste di Volontariato.

### **ART. 36 – STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA**

Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le autorizzazioni da essa previste, l'impianto di canili, gattili e similari è consentito a condizione che le strutture siano sufficientemente vaste e sistemate in modo che gli animali possono muoversi in maniera adeguata alla loro specie e in modo non pregiudizievole della salute dei medesimi.

Dette strutture debbono essere dotate di personale sanitario idoneo a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

La costruzione di ricoveri per animali deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

### **ART. 37 – SANZIONI**

In caso di violazione, le disposizioni prescrittive previste dal presente Regolamento, sono punite, in via principale come reato, se previste da specifiche disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo artt. 672 e 727 c.p., art. 192 TUA, approvato con D. Lgs. nr. 152/2006) ed in via residuale, come illecito amministrativo, previsto e disciplinato rispettivamente da:

- a) TULS, approvato con R.D. nr. 1265/1934;
- b) Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. nr. 320/1954;
- c) Art. 5 della L. 284/1991;
- d) Art. 30 della L. R. nr. 2/2020;
- e) Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, approvato con DCC nr. 3/1999;
- f) Art. 7bis del TUOEL nr. 267/2000.

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n°689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. Dopo la confisca, l'animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ***Servizi Veterinari della ASL, Guardie zoofile volontarie enominate ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004.*** Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

### **ART. 38 – INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, sono fatte salve tutte le

disposizioni o norme che non siano in contrasto con il presente regolamento e alle stesse si rimanda in caso di mancata specifica previsione regolamentare.

### **ART. 39 – INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

Il presente regolamento può essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

### **ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate precedentemente.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.